



Università Ca' Foscari, Venezia
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi

Regolamento di Tirocinio e Prova Finale
Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie Sostenibili
Classe L-27 - Scienze e tecnologie chimiche

Art. 1

Per potersi laureare lo studente dovrà aver acquisito i crediti relativi all'attività di Tirocinio (9 CFU) e alla Prova finale (6 CFU).

Art. 2

Sono possibili due tipi di tirocinio:

1. Tirocinio "interno" - da svolgere nei laboratori dell'Università Ca' Foscari Venezia;
2. Tirocinio "esterno" - da svolgere presso un Ente, Laboratorio di Ricerca o Ditta esterna all'Università (nel qual caso è necessario che preventivamente sia stata stipulata una convenzione tra l'Università stessa e il contraente).

Il Collegio Didattico del Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie Sostenibili (CTS), sulla base della domanda di tirocinio presentata dallo studente e formulata su apposito modulo, approva il progetto di tirocinio ed assegna il laureando ad un relatore, che deve essere un docente di ruolo o un ricercatore, anche non confermato, del Corso di Laurea in CTS o del Corso di Laurea magistrale in CTS o del corso di Laure Magistrale in Scienze e Tecniche dei Bio e Nanomateriali.

Nel caso di attività sperimentale svolta all'"esterno", si rimanda alla normativa d'Ateneo per i necessari adempimenti.

Coloro che effettuano una tesi all'estero, nell'ambito di progetti di scambio dell'Ateneo, devono inviare periodicamente al relatore interno una relazione descrittiva dell'attività svolta fino a quel momento.

Per essere ammesso all'attività di tirocinio, lo studente deve aver conseguito almeno 140 CFU.

Art. 3

Al relatore spetta la responsabilità di guidare e coordinare il lavoro svolto dal candidato e di promuovere tutti gli adempimenti previsti dal presente Regolamento, salvo quelli per i quali sia diversamente disposto.

Per essere ammesso al tirocinio, lo studente deve compilare l'apposito modulo e consegnarlo alla Segreteria del Campus scientifico. L'inizio ufficiale del periodo di tirocinio decorre dalla data di inizio del lavoro sperimentale, che deve essere indicata nella domanda.

Art. 4

Il tirocinio consiste nello svolgimento di attività sperimentali su un argomento specifico, concordato dal candidato con il relatore ed approvato dal Collegio Didattico.

Per poter acquisire i 15 CFU relativi alle attività di tirocinio e alla preparazione della prova finale, il periodo di attività sperimentale non deve essere inferiore a due mesi.

Art. 5

Per ogni laureando, il Collegio Didattico designa un controrelatore scelto tra i docenti di ruolo o i ricercatori, anche non confermati.

Compito del controrelatore è quello di valutare criticamente il lavoro del candidato e di concordare con il relatore il punteggio da attribuire al candidato stesso.

Art. 6

Per sostenere la prova finale, lo studente deve aver conseguito tutti i CFU previsti nell'ordinamento del corso di laurea (174 CFU), ad eccezione di quelli attribuiti per la prova finale stessa (6 CFU).

Art. 7

La prova finale consiste nella discussione del lavoro di tesi svolto dal candidato durante il periodo di tirocinio, presentato sotto forma di relazione scritta, elaborata dallo studente sotto la guida del relatore.

Ai laureandi provenienti da corsi di laurea quinquennali, che abbiano già maturato un numero di CFU pari o superiore a quelli necessari per ottenere la Laurea in Chimica e Tecnologie sostenibili (180), può non essere richiesto il periodo di tirocinio. In questo caso, la prova finale consiste nella discussione di una relazione scritta, elaborata dallo studente e relativa ad un argomento concordato con un relatore ed approvato dal Collegio Didattico.

Art. 8

La valutazione della prova finale viene effettuata tenendo in considerazione l'intera carriera dello studente.

L'ultimo esame di profitto del curriculum degli studi deve essere sostenuto entro il termine stabilito dall'Ateneo per ogni sessione.

La tesi deve essere consegnata al controrelatore secondo le tempistiche stabilite dall'Ateneo.

Art. 9

Il relatore, sentito il parere del controrelatore, può assegnare un punteggio da 0 a 6 punti.

Il relatore può assegnare eventuali punti bonus, per i quali si rimanda alle disposizioni di Ateneo.

La richiesta di lode deve essere presentata, per iscritto, dal relatore al controrelatore. Condizione necessaria affinché possa essere attribuita la lode è che il punteggio, che si ottiene sommando la media ponderale delle votazioni acquisite negli esami di profitto, i punti aggiuntivi di bonus e i punti della prova finale, sia pari o maggiore di 110.

Art. 10

La proclamazione e la consegna del Diploma di Laurea avverrà in occasione del Giorno della Laurea, previsto per ogni sessione di laurea con le modalità stabilite dall'Ateneo.

Il presente regolamento entra in vigore per gli studenti iscritti al corso di laurea triennale in Chimica e tecnologie sostenibili, ordinamento DM 270/04.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi nella seduta del 30/09/2013.